

Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
solidarietà sociale

Ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Sociali delle
Aziende Sanitarie Locali

Data: 27/10/2005

Ai Presidenti
delle Assemblee distrettuali dei Sindaci
delle Conferenze dei Sindaci
per il tramite delle A.S.L.

Protocollo: Gl. 2005.0015837

Al Comune di Milano
Servizi Socio Sanitari

Al Presidente dell' A N CI Lombardia

E p. c.

All'Unione Province Lombarde

LORO SEDI

Circolare n° 48 del 27.10.2005

Circolare n°. 13 del 27.10.2005 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

Oggetto: Linee guida per la definizione dei Piani di Zona - 2° triennio

PREMESSA

La circolare n. 34 del 29 luglio 2005 ha costituito il primo atto formale, da parte della Regione Lombardia, per l'avvio del processo di predisposizione e approvazione dei Piani di Zona per il triennio 2006-2008 entro il 31 dicembre 2005.

Entro tale data dovrà essere concluso il processo di definizione dei Piani e manifestata con atto deliberativo l'intesa da parte dell'ASL; entro la data massima del 31 marzo dovrà essere sottoscritto l'accordo di programma e definito il piano di finanziamento relativamente agli obiettivi e alle priorità individuati nel Piano di Zona, tenendo conto delle risorse statali e regionali che verranno assegnate. L'attuazione del Piano di Zona decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo di Programma.

Questo secondo documento intende fornire le linee di indirizzo di cui i programmatori locali dovranno tener conto nella nuova programmazione e che costituiscono gli elementi di innovazione e sviluppo del sistema dei servizi alla persona in un'ottica di continuità con quanto avviato nella prima triennalità.

Nel presente atto sono pertanto fornite indicazioni in merito al sistema di finanziamento delle azioni definite nei Piani di Zona e agli obiettivi prioritari definiti a livello regionale relativamente a:

- titoli sociali ex art. 17 della L.328/2000;
- forme di gestione associata;
- istituzione del fondo di solidarietà tra comuni associati
- funzioni di autorizzazione e accreditamento ex art. 11 della L. 328/2000

L Sistema di finanziamento delle azioni definite nei Piani di Zona

I comuni dell'ambito distrettuale, attraverso il Piano di Zona realizzano la programmazione del sistema locale di servizi e interventi sociali , finanziato attraverso:

- le risorse autonome che ciascun comune dell'ambito distrettuale destina ai servizi e interventi di cui ha la titolarità istituzionale e/o gestionale sul proprio territorio
- le risorse del fondo sociale regionale(ex circolare 4) erogate ai comuni e agli enti gestori situati nell'ambito distrettuale e destinate al cofinanziamento dei servizi e interventi di cui al punto precedente
- le risorse, a carattere aggiuntivo, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali destinate , sulla base degli indirizzi regionali, allo sviluppo dei titoli sociali, degli ulteriori interventi e servizi previsti ai sensi della configurazione prevista dall'art. 22 l. 328/00 e delle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinati dalla programmazione regionale
- eventuali altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati ecc.)

Attraverso il Piano di Zona i comuni associati nell'ambito distrettuale stabiliscono le priorità per la attivazione, sviluppo e mantenimento dei servizi e interventi sociali nonché dei progetti innovativi secondo le finalità delle leggi di settore declinati dalla programmazione regionale

In esso trova rappresentazione l'intera rete locale di servizi e interventi sociali, comprensiva dei **servizi e interventi realizzati da ciascun singolo comune** dell' ambito e finanziati con risorse autonome, risorse del fondo sociale regionale e altre risorse; dei **servizi e interventi realizzati in forma associata dai comuni** dell'ambito e finanziati in diversa proporzione con risorse autonome, risorse del fondo sociale regionale e risorse del FNPS; delle **attività a carattere progettuale** secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionale finanziate con le risorse del FNPS e cofinanziate da risorse autonome dei comuni e/o da altre risorse

In applicazione del principio di sussidiarietà, le risorse del fondo sociale regionale e del FNPS rivestono carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse autonome comunali; pertanto nell'assegnare tali risorse la Regione si riserva di verificare la coerenza nella destinazione delle medesime rispetto alle proprie linee di indirizzo sia da un punto di vista programmatico che di effettivo utilizzo

Le modalità di verifica della coerenza nella destinazione delle risorse del Fondo Sociale regionale e FNPS rispetto agli indirizzi regionali verranno esplicitate nelle DGR di riparto.

All'interno del budget unico costituito con i canali di finanziamento sopra elencati, dovrà essere istituito il **fondo sociale di solidarietà**, come già previsto dalla l.r . 34/2004, art. 4 comma 4, a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito, per il sostegno degli oneri per gli interventi obbligatori derivanti dall'affido familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile e amministrativa. Per quanto riguarda il pagamento di rette per i minori sottoposti a procedimento penale, e comunque limitatamente all'applicazione di misure cautelari alternative alla detenzione, si rinvia a successivi accordi che verranno definiti con il Ministero di Grazia e Giustizia

Il riparto 2004 prevedeva che tale fondo dovesse avere una dotazione finanziaria pari almeno al 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito. Oltre a tale finalità, all'interno del Piano di Zona potrà essere prevista la possibilità di estendere a tutti i comuni dell'ambito quanto previsto per quelli inferiori ai 5.000 abitanti, nonché la possibilità di prevedere anche altre tipologie di bisogno, espressamente definite sia in termini di destinazione, sia in termini flussi di cassa (entrate e uscite).

Il fondo potrà essere costituito con le seguenti risorse:

- residui FNPS annualità 2001-2003 da destinarsi al pagamento delle rette dei minori in comunità a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni. Non sarà consentito altro utilizzo al di fuori di questo, pena la restituzione delle quote alla regione.
- quota percentuale del FNPS anno 2005 ed eventualmente una quota di quanto già assegnato con riferimento al FNPS 2004
- risorse comunali

Il fondo dovrà essere gestito secondo criteri di trasparenza dall'Ente Capofila del PdZ.

2. Piano di Zona e sistema dei servizi

Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale. La programmazione di territorio deve consentire ai Comuni un processo di organizzazione e di riorganizzazione del complesso delle azioni sociali e dei servizi sulla base delle risorse disponibili, individuando le priorità di intervento a partire dall'individuazione dei bisogni locali e tenendo conto di tutte le dimensioni: promozionale, preventiva, assistenziale e di reinserimento sociale.

Sarà altresì importante assicurare, a livello di ambito distrettuale, criteri il più possibili omogenei per l'accesso ai servizi.

Si indicano le seguenti aree di programmazione:

- **Anziani**, con l'obiettivo di favorire la permanenza a domicilio o comunque sviluppare una rete integrata di servizi idonea a permettere alla persona in condizione di fragilità di scegliere la risposta più adeguata alle sue esigenze, ritardando per quanto possibile l'istituzionalizzazione e promuovendo la deistituzionalizzazione precoce;
- **Disabili**, con l'obiettivo di sostenere e sviluppare tutta l'autonomia e capacità possibili, rimuovendo gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità e sostenendo le famiglie anche nel percorso di emancipazione del disabile dalla tutela familiare;
- **Minori**, con l'obiettivo di tutelare i diritti e costruire opportunità sia nelle situazioni di disagio conclamato e disadattamento, sia in quelle a cosiddetto "disagio evolutivo", nonché azioni volte al sostegno della genitorialità, riconoscendo e valorizzando il ruolo centrale della famiglia quale risorsa fondamentale nella logica della rete dei servizi e quale soggetto primario di soddisfacimento del bisogno.

Particolare attenzione andrà dedicata, in fase di programmazione, anche ai minori sottoposti a procedimento penale, prevedendo misure di integrazione fra i Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale atte a fornire al minore e alla sua famiglia gli strumenti più idonei per far fronte alle fasi di cambiamento e di crisi emerse in occasione del reato.

- **Immigrazione**, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale degli immigrati, con specifico riferimento agli interventi diretti ad affrontare i problemi legati alla tutela dei minori immigrati, la condizione abitativa, l'accesso ai servizi alla persona.
- **Adulti in difficoltà: Emarginazione sociale, Povertà, Dipendenze, Salute mentale**, con l'obiettivo di attivare interventi di contrasto alla povertà e di reinserimento delle persone con problematiche di dipendenza con un insieme di prestazioni integrate di tipo socioeducativo. In tale aree andranno ricompresi i problemi delle **persone in esecuzione penale interna ed esterna**, rispetto ai quali già nel precedente triennio si sono avviati processi di coinvolgimento e consultazione con i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, che in alcuni casi hanno

consentito la realizzazione di forme di coprogettazione centrate su azioni di inclusione sociale. In termini operativi, andrà posta particolare attenzione ai bisogni generati dalla domanda di formazione dei soggetti adulti in situazioni di marginalità sociale e lavorativa con riferimento sia ai soggetti detenuti, sia a quelli in esecuzione penale esterna.

Si segnala inoltre la necessità di porre particolare cura all'area dell'assistenza ai dimittendi, in particolare per la realizzazione di percorsi di accompagnamento che sostengano e facilitino l'accesso ai servizi e per l'avvio di sinergie utili all'implementazione di nuove progettualità, attraverso la costituzione di una rete locale integrata finalizzata a consolidare percorsi di inserimento lavorativo con il coinvolgimento delle cooperative di solidarietà sociale e del mondo privato.

Al fine di incentivare la partecipazione alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, si individua nei tavoli tecnici l'ambito per il coinvolgimento di soggetti del terzo settore e di soggetti istituzionali che possono contribuire al processo di costruzione, ma anche di valutazione, dei Piani di Zona.

Oltre ai tavoli tecnici, dovrà essere costituito **un tavolo di rappresentanza del terzo settore**; si invita inoltre, relativamente all'area penale adulti e minori, alla costituzione di un tavolo permanente in materia di esecuzione pena, inteso come luogo di integrazione per la definizione congiunta di priorità e bisogni, di valutazione e verifica di eventuali interventi e percorsi già attivati ed in corso e di servizi offerti, dei risultati conseguiti nonché di eventuali necessità di sviluppo di azioni nuove. Ad esso parteciperanno accanto ai Direttori degli Istituti Penali, del Centro di Servizio Sociale Adulti e dell'Ufficio di Servizio Sociali Minori per il territori di competenza e del Centro di Giustizia Minorile, le organizzazioni che hanno esperienza significativa nell'area di intervento.

In generale, rispetto all'area carcere, saranno possibili specifici percorsi tesi a supportare le indicazioni sopra esposte, da concordare con le rappresentanze degli enti locali e con i soggetti istituzionalmente preposti a questa materia.

3. Titoli sociali

L'orientamento strategico della programmazione del nuovo triennio dovrà essere volto al consolidamento dei sistemi locali costituiti con il primo Piano di Zona e allo sviluppo e alla messa a regime dei servizi e interventi introdotti sperimentalmente con particolare riguardo ai titoli sociali (buono e voucher sociale)

Gli esiti del monitoraggio della prima triennalità dei PdZ hanno mostrato il progressivo sviluppo e consolidamento dell'utilizzo dei buoni sociali, mentre più lento, ma in continua espansione, soprattutto a partire dal 1° semestre 2004, è stato il processo di attivazione dei voucher sociali.

L'esperienza ha dimostrato che il voucher rappresenta un utile strumento per sostenere le persone fragili nel percorso di vita autonoma presso il proprio domicilio, soprattutto se inserito in un corretto piano di valutazione e di intervento.

L'efficacia e l'incisività dei servizi e prestazioni attivati tramite voucher discende infatti da una corretta valutazione della domanda che gli operatori sono chiamati a compiere, tenendo conto del tipo di intensità assistenziale richiesta, dei tempi di erogazione del servizio e di quale può essere l'appropriata relazione con altri servizi di assistenza domiciliare già esistenti.

A tali condizioni, il voucher consente di ampliare la gamma di servizi e prestazioni volte a sostenere le persone in condizione di fragilità presso il domicilio.

Sulla base di tali considerazioni ed in coerenza con il percorso già avviato, si indica come obiettivo della nuova triennalità dei piani di zona il consolidamento del sistema dei titoli sociali ed in particolare lo sviluppo dei voucher, che dovranno essere introdotti ed effettivamente erogati in tutti gli ambiti distrettuali almeno entro l'ultimo anno di attuazione del nuovo piano di zona, curando che questo percorso di implementazione si snodi nell'arco di tutto il triennio.

Sinora il finanziamento dei titoli sociali é avvenuto quasi esclusivamente attraverso le risorse del FNPS, si raccomanda ai comuni di considerare l'opportunità di sviluppare e incrementare tali strumenti anche attraverso una compartecipazione con risorse autonome.

Da un punto di vista organizzativo e gestionale, riconfermando la gestione a livello associato dei titoli sociali, andrà definito localmente il modello più idoneo al soddisfacimento della domanda, sia per quanto riguarda i buoni sociali (ad esempio, potrà essere valutato se privilegiare l'erogazione attraverso bandi periodici o attraverso l'accoglienza delle domande in tutto l'arco dell'anno – il cosiddetto "buono a sportello"- prevedendo in tal caso un adeguato sistema di analisi della domanda potenziale e dei tetti di soddisfacimento; potrà inoltre essere valutata l'opportunità di sottoscrizione di un "patto di assistenza", nonché azioni di verifica e valutazione sull'utilizzo dello stesso buono), sia per quanto riguarda i voucher sociali.

Relativamente all'attivazione di questi ultimi risultano fondamentali:

- l'accreditamento dei soggetti erogatori;
- la definizione del tipo di voucher che si intende erogare ("a profilo", corrispondente alle diverse intensità di bisogno; "a fascia unica", che definisce un importo unico del titolo in base ad alcuni valori medi di costo del servizio; "a fascia oraria", corrispondente al controvalore di un'ora di assistenza o prestazione);
- l'individuazione degli operatori , scelti all'interno degli staff di ufficio di piano o a livello di singolo comune ma sempre in coordinamento con l'ufficio di piano, che abbiano le competenze professionali necessarie a sovrintendere e gestire le seguenti funzioni : identificazione di un percorso di analisi della domanda, predisposizione di progetti individualizzati, orientamento del cittadino, nel rispetto della dimensione della libera scelta, verso gli erogatori accreditati più idonei al tipo di intervento individuato nel PAI.

4. Sviluppo e potenziamento della rete dei servizi

Con una quota del FNPS non superiore a quella utilizzata per i titoli sociali, potranno anche essere finanziati azioni di sviluppo dei servizi che rientrano nella classificazione della "configurazione rete minima dei servizi" ex art. 22 L.328/2000 e nelle tipologie messe a rete dalla regione (es. servizi per la prima infanzia). In particolare, al fine di garantire l'accoglimento del bisogno espresso e l'accesso ai servizi, si raccomanda di assicurare in ogni territorio le funzioni di servizio sociale professionale e di segretariato sociale.

E' data facoltà di utilizzare la quota destinata alla rete dei servizi (o parte di essa) per sperimentare forme di voucherizzazione di altri servizi sociali, a carattere diurno o residenziale, ad esclusione delle comunità di accoglienza per minori, attraverso percorsi progettuali che verranno concordati con questa Direzione.

Infine, é ammessa la possibilità di utilizzare una quota non superiore al 2% per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

5. Forme di gestione associata

A conferma di quanto già definito nella circ. 34 del 29.07.2005, si indica tra le priorità del prossimo triennio l'individuazione di forme di gestione associata; la scelta di quale forma giuridica adottare deve avvenire in base agli obiettivi che si intendono perseguire e non viceversa.

Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare la distinzione tra:

- Funzione istituzionale di "governo" nella materia dei servizi sociali che i Comuni, con i Piani di Zona, sono chiamati ad esercitare in forma associata e che trova concreta espressione nell'azione di indirizzo politico dell'Assemblea dei Sindaci, nell'attuazione, amministrativa dell'accordo di programma e nelle attività di coordinamento tecnico, organizzativo e gestionale dell'Ufficio di Piano;
- funzioni di gestione, intesa come produzione ed erogazione di prestazioni e servizi.

Il ripensamento della forma di gestione dei servizi sociali in modo associato si impone per varie motivazioni:

- la necessità, in concomitanza con la fine del processo di delega dei servizi sociali alle ASL, di trovare una modalità di gestione dei servizi che veda il coinvolgimento anche di altri Comuni e di altri attori operanti nel territorio di riferimento;
- la necessità di realizzare economie di scala, soprattutto in presenza di Comuni di piccole dimensioni
- la necessità di sperimentare forme di gestione meno vincolate a logiche e procedure burocratiche

Per individuare le possibili forme di gestione applicabili ai servizi sociali occorre far riferimento al Dglvo n. 267 del 18.08.2005, art. 113 secondo il quale i Comuni possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
- c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale (servizi per i quali i costi di produzione sono coperti dai ricavi derivanti dalla cessione dei servizi)
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

A queste forme di gestione vanno aggiunti i consorzi; lo stesso Dglvo all'art. 31 stabilisce infatti che i Comuni per la gestione associata di uno più servizi possano costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

L'esigenza di testare nuove soluzioni rivolte al perseguimento di un maggior livello di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi può quindi essere realizzata tramite diversi strumenti giuridici e nel prossimo triennio questa Direzione valuterà, attraverso azioni di specifico monitoraggio, l'impatto delle forme di gestione associata sul sistema dei servizi e sulla capacità di risposta ai bisogni.

Il monitoraggio sinora condotto sui PdZ in Lombardia, ha evidenziato che in questa fase molti Comuni (*37 distretti su 98*) hanno attivato forme di gestione associata ricorrendo allo strumento dell'accordo di programma o alle convenzioni; la costituzione di vere e proprie forme giuridiche di gestione ha riguardato principalmente consorzi (*6 distretti su 98*); aziende speciali (*5 distretti su 98*); in misura residua fondazioni e srl (*2 distretti su 98*) e istituzioni (*1 distretto su 98*).

Si assiste inoltre al fenomeno della nascita di forme associative che non coinvolgono tutti i Comuni di uno stesso ambito, ma parte dei Comuni, a seconda delle affinità delle dimensioni demografiche, delle caratteristiche della popolazione e delle aree di bisogno.

Poiché la realizzazione di forme di gestione associata è individuato tra gli obiettivi dei PdZ, essere utile riportare – con valore esclusivamente esemplificativo – un'analisi comparata delle varie caratteristiche strutturali delle forme ad oggi riscontrate:

	CONSORZIO	AZIENDA SPECIALE	ISTITUZIONE	SRL	SPA
Natura giuridica	Ente strumentale di più enti locali	Ente strumentale dell'ente locale	Organismo strumentale dell'ente locale	Società di capitali	Società di capitali
Ordinamento	Diritto Pubblico	Diritto Pubblico	Diritto Pubblico	Diritto Privato	Diritto Privato
Personalità giuridica	Si	Si	No	Si	Si
Autonomia	Gestionale Organizzativa Finanziaria	Gestionale Organizzativa Finanziaria	Gestionale	Gestionale Organizzativa Finanziaria	Gestionale Organizzativa Finanziaria
Organi	Assemblea consortile; CdA; Presidente; Direttore	CdA; Presidente; Direttore	CdA; Presidente; Direttore	Assemblea dei Soci; CdA (Collegio Sindacale)	Assemblea dei Soci; CdA Collegio Sindacale
Funzionamento	Statuto Proprio	Statuto Proprio	Statuto ente locale	Statuto Proprio	Statuto Proprio
Capitale Sociale	-	-	-	10.000 Euro	100.000 Euro
Partecipazione dei soci	Quote	-	-	Quote	Azioni

Discenderà dagli obiettivi che si intendono perseguire con la gestione associata definire, da parte di ogni ambito, la forma di gestione più appropriata al proprio contesto.

A mero titolo esemplificativo, si richiamano alcuni vantaggi e alcuni limiti delle diverse forme di gestione:

- il *consorzio* è caratterizzato dall'ampliamento del bacino di utenza, che consente di ottenere delle economie di scala non conseguibili a livello locale. Inoltre, sempre in virtù dell'ampiezza del bacino di utenza, nel consorzio possono essere presenti figure professionali non previste nei singoli enti e possono essere superati problemi connessi a carenze qualitative o quantitative di personale. Un altro elemento positivo è dato dalla maggiore disponibilità di risorse finanziarie a fronte di prevedibili economie di scala. Il consorzio, inoltre, presenta un maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori esterni rispetto ai singoli enti. Infine, con la forma consortile, è possibile garantire omogeneità di intervento sul territorio di riferimento, ovviando al problema della disparità di trattamento per bisogni simili.

Tra i punti di debolezza vanno annoverati quelli legati alla lentezza di funzionamento dell'assemblea consortile composta da rappresentanti di tutti gli enti proprietari e le difficoltà relative alla composizione dei diversi interessi di cui ciascun ente è portatore.

- l'*azienda speciale* può garantire livelli di flessibilità organizzativa e gestionale, se tale opportunità è concretamente sfruttata nel momento della stesura dello statuto, evitando che in tale atto vengano inseriti elementi di rigidità tipici del settore pubblico. L'*azienda speciale* offre, ad esempio, la possibilità di adottare per i dipendenti un contratto di tipo privatistico, che nella maggior parte dei casi rappresenta una opportunità rispetto ai livelli retributivi previsti per i contratti di tipo pubblico.
- l'*istituzione* è sottoposta ai vincoli tipici dell'ente locale, essendo priva di un proprio statuto.
- La costituzione di una società (*srl o spa*) consente di ottenere una serie di vantaggi, quali la maggior flessibilità gestionale, cioè l'effettiva possibilità di superare i vincoli formali che

caratterizzano gli enti pubblici, e la partecipazione del pubblico risparmio nel caso delle spa. Tale forma, però, essendo di diritto privato, consente la sola titolarità alla produzione di servizi. La scelta della forma associata più idonea agli obiettivi gestionali, dovrà quindi essere valutata sia secondo una prospettiva di tipo "istituzionale" per salvaguardare, in capo ad un ente tra quelli classificati di diritto pubblico la funzione di indirizzo e "governo" delle funzioni individuate dal nostro ordinamento, sia secondo un approccio economico-aziendale che pone l'accento sui reali meccanismi di funzionamento delle "aziende sociali" e sulla loro capacità di consentire una efficace ed efficiente organizzazione delle risorse a disposizione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

6. Le funzioni di autorizzazione e accreditamento

Con la Legge 328/2000 il sistema dei servizi e degli interventi sociali si dota della metodologia dell'accreditamento che deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera c, dai comuni sulla base di criteri specifici stabiliti dalla Regione.

Parimenti, la procedura di autorizzazione al funzionamento è un atto di competenza dei comuni che, avendo verificato il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi stabiliti dalla regione, consente alle strutture di erogare i servizi previsti e accogliere gli ospiti nel caso di residenzialità, anche se, in fase provvisoria, tale funzione è ancora in capo alle Province.

Nel corso del 2005 sono state emanate Delibere della Giunta Regionale con le quali si è dato avvio al processo di definizione della rete d'offerta dei servizi ed interventi del sistema sociale: si richiamano, nello specifico la DGR 20588 del 11.02.2005 "Requisiti servizi sociali per la prima infanzia"; la DGR 20762 del 16.02.2005 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori"; la DGR 20943 del 16.02.2005 "Criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia e di accoglienza residenziale per minori"; la DGR 20943 del 16.02.2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili"

Si tratti di un processo che con successivi provvedimenti andrà sempre più a completare il modello di autorizzazione e accreditamento per le strutture e i servizi afferenti al sistema sociale; conseguentemente sarà sempre più richiesto al livello locale di assumersi le competenze e le funzioni amministrative in tale materia.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento della funzione di autorizzazione al funzionamento dalle Province ai Comuni, che saranno emanate a seguito di un percorso di lavoro condiviso tra la scrivente Direzione, Direzioni Provinciali competenti e organismi istituzionali (ANCI-UPL), si invita ad ipotizzare, nel momento programmatico dei PdZ, quale potrebbe essere la forma più consona alla propria realtà locale per l'esercizio di tali funzioni, valutando sia gli aspetti gestionali, sia l'importanza di adottare, relativamente all'accreditamento, criteri omogenei quanto meno a livello di ambito distrettuale.

7. Sintesi degli obiettivi di piano definiti nella due circolari di indirizzo

- A. Titoli sociali: consolidamento del sistema dei titoli sociali con l'attivazione del voucher sociale entro il triennio in tutti gli ambiti
- B. Attivazione di forme di gestione associata dei servizi sociali
- C. Costituzione del fondo di solidarietà tra comuni associati
- D. Costituzione di un tavolo di rappresentanza del terzo settore (come già stabilito dalla circ. 34 del 29 luglio 2005): può trattarsi dello stesso tavolo costituito a livello di ASL, purché gli ambiti distrettuali purché tutti gli ambiti distrettuali siano rappresentati e purché sia chiara la distinzione delle tematiche in discussione

In relazione ai propri specifici bisogni territoriali, gli ambiti dovranno definire ed elaborare un modello organizzativo integrato relativamente agli interventi in materia penale minori ed adulti, secondo quanto indicato dalla legge regionale n. 8 del 14 febbraio 2005, art. 2 "Sistema Integrato di Intervento"

S. Scadenze e documentazione da trasmettere in Regione per l'avvio dei Piani di Zona

- Scadenze per l'avvio della seconda triennalità:
 - Entro il 31 dicembre 2005 :
 - o definizione del Piano di Zona
 - o deliberazione dell'intesa da parte dell'ASL
 - Entro il 31 marzo:
 - o Definizione del piano di finanziamento degli obiettivi di Piano attuabili in base alle risorse disponibili
- Documentazione da trasmettere alla Regione:

Ogni Ente Capofila, per il tramite delle ASL, dovrà trasmettere all'U.O. Programmazione di questa Direzione la seguente documentazione riferita ai Piani di Zona:

- *entro il 10 gennaio 2006*
 - => CD contenente il testo dei Piani di Zona
 - => Atto di manifestazione dell'intesa da parte dell'ASL
 - b Prospetto degli atti trasmessi come da allegato 1)
- *entro il 15 aprile 2006*
 - la scheda di sintesi di cui all'allegato 2) e compilabile utilizzando il file che sarà pubblicato sul sito della dg famiglia (www.famiglia.regione.lombardia.it)
 - b Accordo di programma

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto Fazzone)

Responsabile del procedimento
(Cristina Colombo)

Responsabili dell'istruttoria
(Cesarina Colombini)
(Sironi Davide)